

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **196/1994** (ECLI:IT:COST:1994:196)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **13/04/1994**; Decisione del **11/05/1994**

Deposito del **19/05/1994**; Pubblicazione in G. U. **25/05/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20710**

Atti decisi:

N. 196

## ORDINANZA 11-19 MAGGIO 1994

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1993 dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte Sant'Angelo nel procedimento penale a carico di Quitadamo Orazio Antonio, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte Sant'Angelo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice debba disporre la sospensione del processo anche quando venga accertato che l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per uno stato di infermità mentale esistente al momento del fatto e perdurante nel corso del processo, qualora tale stato non escluda la capacità di intendere e di volere, pur riducendola grandemente;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento cui si è integralmente riportato;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, ha dichiarato, con sentenza n. 340 del 1992, l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole "sopravvenuta al fatto";

che alla stregua delle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e alla luce dello stesso dispositivo del provvedimento, emerge che la censura del giudice a quo, ancorché formalmente riferita alla disciplina dettata dall'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, è in realtà volta alla caducatoria dell'art. 70, primo comma, del codice di rito, proprio nella parte in cui tale norma, prima della sentenza di questa Corte, limitava il rilievo della "incapacità processuale" alla sola ipotesi in cui questa fosse dipesa da infermità mentale sopravvenuta al fatto;

e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la previsione che il rimettente ha inteso sottoporre a scrutinio di costituzionalità, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte Sant'Angelo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*